



Regione del Veneto

GIUNTA REGIONALE

L.R. 12 aprile 1999, n. 19 – Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-
OGGETTO: floro-frutticola e delle piante ornamentali. (BUR n. 33 del 13.04.1999 e modificato con con
L.R. 9.09.1999, n. 46 BUR n. 80 del 14.09.1999).

D.G.R. 28 settembre 1999, n. 3316 – L.R. 12 aprile 1999, n. 19. Norme tecniche e
procedurali per l'applicazione.

IL DIRIGENTE REGIONALE DELLA DIREZIONE FITOSANITARIA REGIONALE

VISTA la L.R. 12 aprile 1999, n. 19;

VISTE le norme tecniche e procedurali per l'applicazione, approvate con D.G.R. 28 settembre
1999, n. 3316;

PRESO ATTO, nonostante le disposizioni impartite dalla citata delibera, che diversi aspetti
applicativi necessitano di essere meglio precisati, anche al fine di una omogenea e corretta
istruttoria delle pratiche e di poter fornire indicazioni chiare all'utenza;

VISTE le proposte emerse negli incontri del 27/10/1999 e 16/11/1999 all'interno del gruppo di
lavoro della Direzione Servizio Fitosanitario Regionale sull'argomento, e le risultanze
dell'incontro con i rappresentanti delle Organizzazioni Professionali e delle Associazioni
Produttori del settore svoltosi il 29/11/1999 a Mestre;

DECRETA

- 1) L'art. 2, comma 1, sancisce che "chiunque intenda produrre e destinare alla vendita ... deve ottenere preventiva autorizzazione". Questo va inteso nel senso che **l'autorizzazione può essere successiva all'attività di produzione, ma deve in ogni caso precedere la vendita** (in caso contrario è applicabile la sanzione di cui all'art. 8, comma 1). E' evidente che i produttori di piante soggette anche alla normativa comunitaria (C.A.C., Passaporto verde), ai fini della corretta applicazione della stessa, dovranno richiedere le relative autorizzazioni prima di iniziare il processo produttivo, assieme alla richiesta ai sensi della L.R. 19.
- 2) Non hanno necessità di essere autorizzati i **produttori soci di Cooperative**, Consorzi o Associazioni in possesso dell'autorizzazione, a condizione che conferiscano tutta la loro produzione.
- 3) Ai fini della valutazione dei requisiti professionali, e considerato che l'attività di solo commercio non viene disciplinata dalla L.R. 19, si ritiene opportuno precisare che **l'attività**

di produzione esclude il semplice mantenimento delle piante; in ogni caso non può essere considerato di propria produzione materiale acquistato finito e pronto per la commercializzazione.

La superficie destinata alla vendita di prodotti di complemento (piante non di propria produzione comprese) deve essere chiaramente distinta e non è compresa nel calcolo della U.L.U.

- 4) Sulla base della DGR in oggetto, il calcolo del soddisfacimento del **requisito della U.L.U.** può essere fatto anche in riferimento ai parametri della tabella C allegata alla D.G.R. 3 agosto 1982, n. 4175. Tali parametri, per alcune tipologie produttive non costituiscono un riferimento sufficientemente rispondente alla realtà del settore in esame, in quanto scarsamente analitici ed anacronistici in riferimento alle tecnologie attualmente utilizzate. Pertanto, ai soli fini della L.R. 19/99, **nella generalità dei casi verranno applicati i parametri sotto indicati**, elaborati a seguito delle informazioni tecnico economiche raccolte (si ricorda che 1 U.L.U. equivale a 1800 ore).

A) SERRE CONDIZIONATE*

1000 mq di superficie coperta = 2250 ore

B) SERRE FREDDE, OMBRAI, VASETTERIA*

1000 mq di superficie, compresi passaggi necessari = 720 ore

C) VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO, ROSE, VITE, SEMINATI**

1 ettaro superficie netta = 2250 ore

D) VIVAI DI ARBUSTI E PIANTE ORNAMENTALI**

1 ettaro superficie netta = 1200 ore

E) VIVAIO DI ABETI**

1 ettaro superficie netta 600 ore

* Indipendentemente dal tipo di piante. Nel caso di coltivazioni su più piani, va aggiunta la superficie dei piani sospesi.

** Superficie valida per una normale densità delle piante. Con sesti d'impianto eccessivi occorrerà valutare se trattasi di vivaio; in caso positivo si calcola in proporzione la superficie equivalente.

N.B. - Nei territori classificati montani il fabbisogno in ore va aumentato del 10%.

Si precisa che il calcolo del fabbisogno di lavoro va fatto esclusivamente in riferimento all'attività di vivaista e produttore. Non vengono pertanto presi in considerazione i tempi dedicati ad altre attività agricole svolte all'interno dell'azienda (o all'esterno), e l'eventuale

attività di realizzazione di aree verdi, in quanto la stessa presuppone a monte l'attività di produttore e/o vivaista.

- 5) Per le nuove domande è necessario stabilire un congruo **periodo entro il quale deve essere soddisfatto il requisito della U.L.U.**. Si ritiene opportuno fissare un limite massimo di 1 (uno) anno dalla presentazione della domanda; questo impegno deve risultare chiaramente dalla relazione (allegato C della D.G.R. in oggetto).

I titolari delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della L.R. 48/85, che devono presentare domanda di iscrizione ai sensi della L.R. 19 entro il 30 settembre 2000, dovranno soddisfare il requisito della U.L.U. all'atto della presentazione della domanda, e comunque non oltre la data citata.

- 6) Per il **titolo di possesso dei terreni** fa fede quanto dichiarato dal richiedente sotto forma di autocertificazione nella relazione tecnico-economica. L'Ufficio ha ovviamente facoltà di richiedere in ogni momento la relativa documentazione (es. contratti in affitto registrati).

- 7) L'autorizzazione di cui all'art. 10 (vendita di prodotti di complemento) viene rilasciata dal Comune competente per territorio, verificate le condizioni previste al comma 1; pertanto, anche le successive verifiche del mantenimento delle condizioni necessarie per l'autorizzazione sono di competenza del Comune. Gli Ispettori Fitosanitari, all'atto dei controlli periodici previsti dall'art. 7, qualora ritenessero non soddisfatti o mantenuti i requisiti previsti al comma 1, lo segnalano al Comune.

- 8) L'art. 13 prevede che ai titolari delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della L.R. 48 venga riconosciuta la **capacità professionale**, mentre devono dimostrare il requisito relativo alla U.L.U. per essere iscritti ai sensi della L.R. in oggetto. La disposizione è applicabile anche per i titolari di Ditte già autorizzate ai sensi della L.R. 48 che successivamente all'entrata in vigore della L.R. 19, e fino al termine del periodo transitorio (30 settembre 2.000) **hanno modificato** o modificheranno la loro **ragione sociale** (le domande andranno quindi presentate utilizzando l'allegato E).

- 9) Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

- dott. Bruno Minello -


Verona, 13.01.2000

DIPARTIMENTO PER LE FINANZE, I TRIBUTI E LA RAGIONERIA

Visto ed assunto l'impegno di L. _____ sul cap. _____ ☐ R del bilancio _____
al n. _____ ai sensi dell'art. 54 della L.R. 9-12-1977, n. 72 ☐ C

Venezia, _____

SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE

Attesto che il presente decreto, trasmesso in data odierna alla Commissione di controllo sull'Amministrazione regionale del Veneto, di cui all'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è copia conforme all'originale conservato agli atti.

Venezia, _____

Attesto che la Commissione di controllo sull'Amministrazione regionale del Veneto ha preso atto del presente decreto con nota n. _____
nella seduta del _____

Venezia, _____